

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART.
26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria con somministrazione di parti di ricambio, degli automezzi logistici della Marina Militare (Gara ASP 4910917)

1 PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che l'appalto in oggetto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, da cui discenderanno atti negoziali per le esigenze di diversi enti esecutori, questa Stazione appaltante ha redatto il presente documento ricognitivo dei rischi standard.

Sarà cura dei predetti enti esecutori e degli organismi/comandi fruitori delle prestazioni integrare il predetto documento, prima della stipula degli atti negoziali discendenti (di cui costituirà parte integrante) e, ove necessario, del compimento delle prestazioni oggetto degli stessi, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività, individuando le misure atte ad eliminare o quantomeno ridurre tali rischi ed indicando i relativi costi.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia dell'appalto in oggetto che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il presente documento non riguarda i rischi in materia di salute e sicurezza specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, per i quali resta onere dell'impresa aggiudicataria elaborare il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2 VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e, quindi, richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse dell'appaltatore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- Esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti;
- Compresenza di utenti dell'Amministrazioni Difesa;
- Compresenza di lavoratori di altre ditte;
- Movimento/transito di mezzi;
- Rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
- Interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- Temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- Temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- Possibili impianti in movimento/funzionamento;
- Probabili interventi di opere murarie;
- Probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni contraenti;
- Probabile movimentazione manuale di carichi;
- Probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari;

- Locali angusti e con accessi limitati;
- Spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
- Presenza di circuiti e/o depositi contenenti liquidi combustibili/infiammabili con conseguente rischio di incendio;
- Presenza di possibili inneschi per incendio a seguito di proiezione di materiale incandescente; -
 Presenza di circuiti sotto pressione idraulica o pneumatica;
- Presenza di depositi munizionamento e materiale esplosivo nelle adiacenze dei luoghi di lavoro;
- Presenza di possibili fonti di allagamento;
- Presenza di impianti elettrici sotto tensione;
- Presenza di rumore e vibrazioni;
- Ridotta aerazione e possibile presenza fumi;
- Ridotta illuminazione;
- Presenza di contenitori di sostanze volatili e/o pericolose.